

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1961

Istituzione di corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria nella scuola popolare

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si ha l'onore di presentare, aggiunge agli scopi assegnati alla Scuola popolare ed indicati nella legge 16 aprile 1953, n. 326, che ratifica, con modificazione, il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, un'altra finalità: diffondere l'istruzione secondaria di primo grado fra coloro che, avendo superato l'età del 14° anno, non hanno più frequentato alcuna scuola pubblica.

I motivi che consigliano la presentazione del provvedimento legislativo sono molteplici. La Scuola popolare ha combattuto e combatte l'analfabetismo ed il semianalfabetismo e la notevole riduzione percentuale del fenomeno analfabetico in tutte le province è prova incontrovertibile dell'efficacia della sua azione.

Tale attività, tuttavia, se consente di affrontare in modo risolutivo una tradizionale piaga del nostro Paese, non può ritenersi sufficiente a soddisfare le necessità dell'istruzione nel mondo contemporaneo che vanno ben oltre quella impartita dalle scuole elementari.

Una democrazia moderna non può ammettere, infatti, che vi siano cittadini, che, per

il loro modesto sviluppo culturale, non possano esercitare in modo consapevole i loro diritti.

Ma perchè ciò avvenga è necessario che si parta da un livello culturale medio che sia il più alto possibile sicchè all'eguaglianza di valore attribuita alle determinanti individuali (voto, scelta, referendum, eccetera) corrisponda una effettiva capacità di partecipazione dell'individuo alla vita collettiva.

È opportuno inoltre considerare un altro aspetto del problema: oggi il possesso della licenza elementare non costituisce più base culturale adeguata all'inserimento delle categorie lavoratrici nel mondo del lavoro.

È noto infatti che l'acquisto e la modifica di una specializzazione, quale frequentemente le attività produttive oggi richiedono, presuppone una preparazione culturale in misura elevata. Solo in tal modo si può evitare che le nuove crescenti esigenze di organizzazione scientifica del lavoro nei processi produttivi determinino problemi insanabili nella utilizzazione del personale.

Non è inoltre da trascurare, in proposito, l'importanza dell'articolo 34 della Costituzione, che prevede una istruzione inferiore,

impartita per almeno 3 anni, a tutti i cittadini. Nella situazione attuale della scuola italiana, nella quale molti giovani che hanno superato il 14° anno di età non hanno potuto adempiere a quanto stabilito dal precetto costituzionale, è doveroso preordinare delle attività particolari di istruzione secondaria di primo grado, che consentano, a chi lo voglia, di completare la propria formazione culturale.

Il presente disegno di legge tende appunto, a soddisfare le esigenze sopra indicate.

In particolare esso prevede l'istituzione di corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria (C.R.A.C.I.S.) che, nella stessa loro denominazione, indicano il fine che con essi si vuole conseguire.

Si tratta cioè di richiamare a scuola tutti coloro che, avendo superato il 14° anno di età, vogliono completare con studi di grado secondario inferiore l'istruzione conseguita nelle scuole elementari o nei corsi di scuola popolare.

Tali corsi, in via generale, si allontanano però da quelli della scuola popolare per alcune particolarità che conviene qui brevemente illustrare.

Anzitutto i corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria hanno durata triennale e svolgono un programma che, in gran parte, è corrispondente a quello della scuola media inferiore di primo grado.

Essi poi possono essere istituiti dallo Stato e da Enti e ciò nell'intento di consentire il funzionamento là dove non sarebbe possibile avere locali ed attrezzature statali a disposizione.

L'incarico dei corsi è affidato a personale in possesso dei requisiti della abilitazione o del titolo di studio per l'insegnamento delle corrispondenti discipline delle scuole secondarie di primo grado.

È previsto, tuttavia, che l'insegnamento possa essere affidato anche a docenti in ser-

vizio presso scuole statali e non statali e ciò a parziale accoglimento di quanto da più parti è stato chiesto per i corsi popolari normali.

L'intento poi di assicurare assoluta serietà nel rilascio del titolo di studio, cui i frequentanti i corsi potranno aspirare, ci ha indotto a stabilire all'articolo 5 che la Commissione di esame sia nominata dal Provveditore agli Studi e costituita con la presidenza di un Preside o di un Direttore di scuola di avviamento, da professori di ruolo e non di ruolo delle scuole medie inferiori.

Al titolo di studio viene dato un valore particolare: esso consente infatti la partecipazione ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta la licenza di scuola media di primo grado e dà accesso agli Istituti professionali. Ogni altro valore è stato escluso in quanto si vuole che tale titolo di studio risponda esclusivamente alle finalità che consigliamo la istituzione dei corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria.

Il presente disegno di legge prevede altresì che presso gli Enti e le Associazioni che organizzano i C.R.A.C.I.S., possano essere comandati insegnanti delle scuole statali, secondo una proporzione che è ritenuta non gravosa per lo Stato e nondimeno sufficiente a far fronte alle esigenze organizzative dei corsi.

La vigilanza dei C.R.A.C.I.S. è affidata ai Provveditori agli studi i quali in tale compito si avvalgono dei Presidi e dei Direttori delle scuole secondarie statali funzionanti nella sede del corso o nelle sedi vicine.

L'approvazione del disegno di legge non comporterà aggravio di spese, giacchè quelle necessarie al funzionamento dei C.R.A.C.I.S. graveranno sugli appositi capitoli di bilancio riguardanti la Scuola popolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La scuola popolare raggiunge i suoi scopi, oltre che mediante i corsi di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1953, n. 326, anche con l'istituzione di corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria.

Tali corsi hanno la durata triennale e possono essere anche istituiti da Enti ed Associazioni che perseguono finalità culturali ed educative.

I programmi e le discipline di insegnamento sono indicate dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'incarico dei corsi di cui alla presente legge è affidato a personale in possesso dei requisiti dell'abilitazione o del titolo di studio richiesti per l'insegnamento delle corrispondenti discipline nelle scuole secondarie di primo grado, anche se in servizio presso scuole statali e non statali.

Art. 3.

Ai corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria sono ammessi coloro che hanno superato il 14° anno di età, sono in possesso della licenza elementare superiore e non risultano iscritti, da almeno due anni, a scuole statali.

Art. 4.

Il titolo di studio finale di licenza dei corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria si consegue a seguito di esame con esito favorevole davanti ad una commissione nominata dal Provveditore agli

studi e costituita dai professori che svolgono attività di insegnamento nei corsi suddetti, integrata da un docente di ruolo delle scuole statali dell'ordine secondario inferiore.

Il Presidente della Commissione è scelto fra i Presidi della scuola media e tra i Direttori della scuola secondaria di avviamento professionale statali.

Tale titolo di studio è valido per l'ammissione ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta la licenza di scuola media di primo grado e per l'ammissione agli Istituti professionali.

Art. 5.

La vigilanza dei corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria è affidata ai Provveditori agli studi che in tal compito si avvarranno dell'opera dei Presidi o Direttori delle Scuole secondarie statali funzionanti nella sede del corso o in sedi viciniori.

Art. 6.

Presso gli Enti e le Associazioni che organizzano corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria possono essere comandati insegnanti delle scuole statali in proporzione di uno ogni ottanta corsi o frazioni di ottanta per un massimo di cinque.

Detto personale è, a domanda, esonerato dagli obblighi del proprio Ufficio.

Art. 7.

La spesa per il funzionamento, la vigilanza, la direzione dei corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria, per l'acquisto dei libri di testo, del materiale di cancelleria per gli alunni bisognosi, per la retribuzione del personale insegnante e non insegnante grava sugli appositi capitoli di bilancio riguardanti il funzionamento della scuola popolare.